



TRIBUNALE DI LOCRI
UFFICIO FALLIMENTI

CIRCOLARE PER IL C.D. PERIODO CUSCINETTO

09.03-22.03.2020

A SEGUITO EMERGENZA COVID 19

All'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei dottori Commercialisti, all'Ordine degli Architetti, all'Ordine degli Ingegneri ed al Collegio dei Geometri,

Ai curatori, periti, coadiutori e avvocati collaboranti.

Il Presidente della sezione civile, visto il decreto 02.03.2020 n. 9 ed il successivo decreto 08.03.2020 n. 11, sentiti il Coordinatore del settore e i giudici delegati;

In ordine alle udienze prefallimentari, alle udienza di verifica, alle ulteriori udienze ed ai relativi collegi:

Considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 22 marzo 2020 compreso, disposizione contenuta nel primo comma del citato decreto n. 11, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista, osserva che:

- parte della materia trattata dal sub-comparto dei fallimenti può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 2, lettera g), numero 1, del decreto, ossia tra i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti: si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento;

- peraltro, l'eccezione di cui alla lettera g n.1 **si realizza solo** quando l'urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente;

- perché tale pronuncia avvenga, occorre che *ictu oculi* **sia evidente l'urgenza**, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo più rilevabile d'ufficio), o

perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, **eventualità che non può che essere segnalata il ricorrente** (ovviamente **in via telematica** poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaceo).

In assenza di tali elementi visibili, le udienze prefallimentari saranno rinviate dopo il 22 marzo 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica, tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Similmente, si intendono differite **le udienze di verifica dello stato passivo, le udienze per l'approvazione dei rendiconti e dei piani di riparto.**

I g.d. comunicheranno i relativi rinvii ad una data successiva al 22.03.2020.

Analoga politica verrà adottata per **la trattazione dei concordati** ex 161 sesto comma, e per le udienze fissate ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiari via mail di rimettersi o di rinunciare.

Per le pronunce collegiali in materia di procedure minori si ribadisce che si adatterà analogamente condotta (se urgente in base ai rilievi delle parti, verrà celebrata, altrimenti rinviata).

In ordine alle aste fallimentari in corso:

Premesso che la Sezione reputa che la situazione contingente di allarme e preoccupazione per il futuro anche del Paese sia idonea ad incidere sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo ex art. 108, falsando il mercato per l'incertezza, l'ovvia accentuata difficoltà di accedere al credito, finendo per poter favorire in tendenza implicitamente le concentrazioni economiche speculative e che tale tendenza debba essere contrastata e sedata, rilevato che ragionevolmente per iniziare il riequilibrio vi sia necessità di un periodo maggiore della sola quindicina di giorni di cui al decreto n. 11;

Premesso altresì che appare significativo che il decreto n. 11 abbia scelto di disciplinare le udienze civili e penali assegnando ai capi degli uffici, di concerto colle autorità sanitarie, ampi poteri organizzativi, suggerendo varie modalità al fine di evitare assembramenti e presenze in Tribunale, addirittura consentendo, fra le altre possibili misure, il rinvio a dopo il 31 maggio 2020;

Ritenuto che non si possa trascurare la situazione di coloro che collaborano fuori dall'udienza civile col Giudice delegato, nella redazione di perizie, visione delle strutture in vendita, nella sala aste, nella celebrazione delle vendite, ricezione buste, apertura delle stesse ecc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate ecc) che pertanto si ritiene di dover differire in generale le aste per il periodo in esame c.d. cuscinetto, come segue:

sospensione delle attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica sino al 31.05.2020, con redazione *medio tempore* delle attività diverse possibili;

sospensione dell'attività di visita se l'immobile abitativo è occupato sino al 31.5.2020 o - se non lo è - ove non sia possibile scaglionare con comodità le molte visite.

Si deve poi distinguere tra le **aste già autorizzate**, quelle che non hanno ancora eseguito la pubblicazione e quelle che invece hanno già avuto la pubblicazione sul PVP.

Le prime, non ancora pubblicate, dovranno semplicemente essere differite, riscaglionandole con intelligenza nel tempo oltre il 31.05.2020, revocando la pubblicità non ancora eseguita se già disposta. Il curatore potrà procedere in autonomia a tale attività, semplicemente comunicandola al giudice, indicando nel nome del file telematico "rinvio asta coronavirus", così la cancelleria le potrà lavorare con maggiore semplicità.

Per le aste per le quali vi è già stata pubblicazione sul PVP e sui siti e giornali, stante i valori in gioco al momento attuale, si dà quale linea guida l'indirizzo di rinviare anche tali aste oltre il 31.05.2020.

Eccezionalmente, per le aste già pubblicate ove sono state raccolte offerte in busta chiusa numerose, si dispone di differire solo la data di celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c., essendo la offerta irrevocabile per legge all'interno di tale lasso di tempo, previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti.

Per le aste fissate dinnanzi al giudice delegato: i g.d. provvederanno a disporre i relativi rinvii a data successiva al 22.03.2020.

Sul piano del consumatore e sull'accordo di composizione della crisi:

Le relative udienze ex artt. 10 e 12 bis della L. 3/12 si intendono rinviate a data successiva al 22.03.2020.

I giudici interessati provvederanno a comunicare il relativo rinvio.

Istruzioni operative per i curatori:

Oltre ai rinvii delle udienze che verranno comunicati dai giudici di cui alla prima parte e le linee di condotta per le aste di cui sopra, si chiarisce che :

tutti i termini in scadenza nel periodo cuscinetto si prorogano di 15 giorni (es., relazione ex art. 33 l.f., relazioni periodiche, programma di liquidazione, supplementi allo stesso; in particolare, per le udienza di verifica il differimento del deposito dello stato passivo in progetto, ove non già eseguito, sarà collegato alla data del rinvio disposto dal giudice).

Si comunichi ai soggetti in indirizzo e si pubblichi sul sito del Tribunale,

Locri, 10 marzo 2020

Il Presidente di Sezione

Dott.ssa Antonella Stilo

